COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Adottato con Delibera Consiliare N. 7 del 09.03.2016

Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Arborea.
2. Le normative di riferimento del presente regolamento sono: la L.R. 18 maggio 2006, n°5 e s.m.i.; i criteri di attuazione stabiliti dalla Delibera G.R. n° 15/15 del 19/04/2007; il Dlgs del 31 marzo 1998, n. 114. Così come modificato dall'art.2 del dispositivo del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 con la quale si approva il documento di attuazione, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 70 comma 5 del D.lgs 59/2010;
3. Il Regolamento può essere aggiornato nelle sue parti, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
· ***per commercio su aree pubbliche*** – l' attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
· ***per aree pubbliche*** – le strade, i canali, le piazze -comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
· ***per posteggio*** - la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
· ***per mercato*** - l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
· ***per fiera*** – la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
· ***per presenze in un mercato*** – il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
· ***per presenze effettive in una fiera*** - il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
· ***per posteggio libero*** – il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;

· ***per posteggio fuori mercato*** - il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato in area diversa di quelle in cui è individuato un mercato, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
· ***per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche*** - l'atto rilasciato dall'ente delegato a tale scopo, che autorizza al commercio su aree pubbliche;
· ***per concessione dodicennale*** – si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato della durata di 12 anni;
· ***per concessione temporanea*** - si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
· ***per miglioria*** - si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro nella stessa fiera o mercato purché non assegnato;
· ***per scambio*** - si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
· ***per posteggio riservato*** - si intende il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti disabili o comunque per i soggetti agevolati nella assegnazione dei posteggi da specifiche norme Nazionali o Regionali;
· ***per settore merceologico*** - si intende la tipologia della merce vendibile nel posteggio assegnato, come definito nell'art. 6 del presente regolamento;
· ***per spunta*** - l'operazione con cui, all'inizio dell'orario di vendita e dopo la verifica delle assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche;
· ***per spuntista*** - l'operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio per il medesimo giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
· ***per imprenditore agricolo*** – l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, dell'art. 1 del D.lgs 27 maggio 2005, n.1 e del Dlgs 228/2001;
· ***per hobbisti*** – i privati collezionisti che espongono per la vendita non in forma imprenditoriale le proprie collezioni per non più di 1 edizione nell'arco di 12 mesi;
· ***per artisti – i creatori di opere del proprio ingegno***, pittori, ritrattisti, caricaturisti, scultori, scrittori che liberamente espongono per la vendita le proprie opere, anche se realizzate su supporto informatico.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica altresì agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, relativamente alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci.
3. La presente disciplina non si applica a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, intendendo per tali opere quelle riconosciute dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, così come previsto dall'art.4 comma 2 lettera h) del D.Lgs 114/98.

Art. 3 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore;

c) il pluralismo tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale del territorio comunale;

e) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

f) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali, anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;

g) la promozione del territorio comunale e della Sardegna in generale, mediante la vendita di prodotti tipici del Comune di Arborea o della Sardegna e di souvenir;

h) favorire il servizio di supporto al turismo in tutto il territorio e diventare strumento essenziale per l'ampliamento della stagione turistica.

Articolo 4 - Compiti degli uffici

1. La regolamentazione, direzione, e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di Polizia amministrativa sui mercati vengono esercitati attraverso gli Uffici competenti, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Servizio di Polizia Locale trasmetterà periodicamente al Responsabile del Servizio competente in materia di commercio tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui ai commi precedenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, le notizie relative alle fiere-mercato dell'anno successivo.

Art. 5 – Esercizio delle attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per max 12 anni;

b) negli spazi definiti dal comune, purché in forma itinerante, e sui posteggi liberi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio

ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica (autorizzazione di tipo B).
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Per l'esercizio dell'attività l'interessato produce domanda al Comune, mediante lettera raccomandata A/R, o consegna a mano al protocollo del Comune.
La domanda deve contenere:
a) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili
b) l'indicazione della nazionalità
c) l'indicazione degli estremi della iscrizione nel Registro delle Imprese
d) gli estremi di identificazione del posteggio qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva.
Inoltre nella domanda deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- per l'esercizio di attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande:
_ aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
_ aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
- essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
Nel caso di società i suddetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
b) il settore o i settori merceologici.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle autorità competenti che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.

Art. 6 - Merceologie di vendita

1. Per poter perseguire i fini di razionalizzazione previsti dall'articolo 3 ed offrire ai consumatori una più ampia varietà merceologica, il comune di Arborea in fase di emanazione del bando assegna a ciascun posteggio la merceologia di vendita a cui è destinato.

Le merceologie previste sono le seguenti:

A. ALIMENTARI

1. prodotti alimentari vari ad esclusione di carne, pesce, superalcolici e ortofrutticoli;
2. carni di qualunque tipo animale escluso i prodotti ittici e la carne fresca;
3. prodotti della pesca ed allevamento ittico compresi crostacei e frutti di mare;
4. ortaggi e frutta;
5. formaggi e prodotti alimentari locali;
6. torrone e dolciumi vari;
7. altri prodotti alimentari non inquadrati nelle precedenti voci.

B. NON ALIMENTARI

1. abbigliamento anche intimo;
2. accessori di abbigliamento, scarpe e borse;
3. tessuti e confezioni per la casa;
4. attrezzature e articoli per la professione;
5. mobili, elettrodomestici, casalinghi e complementi di arredo;
6. prodotti per la cura e bellezza del corpo;
7. abbigliamento usato;
8. articoli di souvenir e promozione dei prodotti locali prodotti esclusivamente in Sardegna;
9. articoli da souvenir e oggettistica varia prodotta artigianalmente non in Sardegna;
10. altri articoli non alimentari non inquadrati nelle precedenti voci.

2. La concessione del posteggio comporta l'obbligo da parte dell'assegnatario di porre in vendita esclusivamente le merci della tipologia prevista per quella concessione. L'assegnatario del posteggio potrà, eccezionalmente, venire autorizzato alla vendita in forma non prevalente anche di articoli appartenenti ad altre merceologie a condizione che presenti apposita richiesta motivata al Comune di Arborea. La mancata accettazione di tale modifica entro 60 giorni dalla richiesta si intende come non accolta; l'eventuale deroga può essere soggetta a particolari condizioni o restrizioni.
3. La prevalenza di una merceologia rispetto ad un'altra è individuata dal fatturato delle vendite o dalla preponderanza delle superfici o comunque degli spazi espositivi occupati dalle merci.
4. In casi particolari in cui la vendita di determinati articoli sia connessa con l'andamento stagionale, potrà essere fatta richiesta motivata all'Ente per poter modificare la propria tipologia merceologica nell'arco dell'anno solare.

Art. 7 - Assenza del titolare del posteggio.

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti con regolare contratto di lavoro o collaboratori familiari a condizione che venga prodotta l'autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o collaboratore familiare dell'azienda.

Art. 8 - Decesso del titolare del posteggio.

1. In caso di decesso del titolare del posteggio, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto sub-ingresso ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
2. Il re-intestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dalla autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

Art. 9 – Trasferimento o soppressione di mercati o fiere; soppressione o istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale o di un posteggio fuori mercato -per ragioni di interesse pubblico- il Comune, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine per il trasferimento definitivo di almeno un anno.
2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

Art. 10 - Aree private a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche. L'Amministrazione ha facoltà di accettare l'acquisizione di tale area dopo un'attenta valutazione in merito alla situazione commerciale dell'area interessata, alla sua ubicazione ed alla convenienza economica per l'Ente.
2. L'Amministrazione potrà prescrivere particolari condizioni vincolanti, per l'accettazione dell'area, in particolare riguardo alla sua sistemazione con spese a carico del cedente, per consentirne l'utilizzo.

Art. 11 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, con apposita ordinanza del Responsabile dell'Area Vigilanza, viene interdetta alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area è accessibile esclusivamente ai mezzi autorizzati, ai mezzi di emergenza e di pronto soccorso, ai veicoli delle forze dell'ordine e ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative vigenti.
2. A tal fine, si fa riferimento all'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 14/01/20111.

Art. 13 - Localizzazione dei mercati

1.Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività in uno o più giorni della settimana per l'intero anno solare o per un periodo stagionale: i mercati del Comune di Arborea sono:
Ubicazione, Durata, Cadenza.

a) Arborea centro – via Venezia, durata Annuale, cadenza settimanale - venerdì
b) Arborea – strada 20 est pressi cimitero, durata dodicennale, cadenza giornaliera, giorni apertura al pubblico cimitero;
c) Arborea – strada 19 est lato dx dall'intersezione con via Friuli sino fronte compendio fieristico, durata e cadenza eventuale in occasione di fiere e sagre e feste paesane;
d) Arborea – corso Italia, v.le Omodeo; p.zza Garibaldi, spazio antistante poste, compreso tra corso Italia e via Milano eventuale in occasioni di feste e sagre;
e) p.zza Maria Ausiliatrice, via S.Anna, via Don Bosco, via Sardegna, durata e cadenza, eventuale in occasioni di feste e sagre.

2.L'ubicazione dei mercati di cui sopra, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle allegate schede, distinte per singolo mercato, salvo per quelli eventuali per i quali si provvederà con atto della Giunta Comunale al momento in cui se ne determini la necessità.

Art. 14 - Concessioni temporanee per fiere e fiere-mercato.

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, fiere o fiere-mercato al fine di:
a. favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
b. promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
c. valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
2. Per il rilascio delle concessioni temporanee, si rinvia agli articoli 44 e ss. del presente Regolamento.

Art. 15 – Normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.
2. I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza delle norme generali dell'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a 1 m;
c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
3. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
4. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:
a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
c) lavello con erogatore automatico di acqua;
d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
e) adeguato piano di lavoro;
f) nonché rispettare le seguenti prescrizioni:
- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
- i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
- è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui sopra, purché al momento su richiesta dell'acquirente;
5. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a. i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:
- dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;

- idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;

6. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:
a. sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
b. serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
c. lavello con erogatore automatico di acqua;
d. serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

Art. 16 – Vendita a mezzo di veicoli
1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste.

DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

Art. 17 – Tipologie di mercati
1. I mercati sono distinti in:
a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
c) mercati con periodicità non giornaliera;
d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
e) fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali.
2. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:
a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità dodicennale del posteggio;
b) delle norme in materia di viabilità;
c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
d) delle prescrizioni di carattere igienico sanitario
e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
f) di altro motivo di pubblico interesse.
3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.
4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Art. 18 – Mercati domenicali e festivi

1. È consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:
- mercati che al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
- fiere-mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica di cui alla lettera e) dell'art. 17 comma 1.
2. Qualora la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge il Sindaco, dietro richiesta dei concessionari, che rappresentino almeno la metà più uno dei posteggi esistenti, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno dieci giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza di ordinanza il mercato non può svolgersi.

Art. 19 – Istituzione, trasferimenti, ampliamenti e modificazioni di mercati

1. Il Comune procede, tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, alla istituzione e al trasferimento dei mercati, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.
2. Nell'atto di istituzione, trasferimento, ampliamento e modificazione il Comune stabilisce l'ubicazione del mercato e la sua periodicità, l'organico dei posteggi, nonché il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le attrezzature pubbliche, i servizi comunali.
3. La deliberazione del Consiglio comunale deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.
4. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
5. Nell'ipotesi di trasferimento, la re-assegnazione agli operatori dei posteggi avviene con i criteri e le modalità di cui all'articolo 25.

Art. 20 – Specializzazione merceologica dei mercati

1. In applicazione delle norme di legge vigenti il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo.
2. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.
3. Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati e posteggi al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le

modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata.

Art. 21 – Modifica dei posteggi

1. Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione, di tutti i posteggi, anche già assegnati, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico.
2. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art.22 – Dimensioni mercati, attrezzature e parcheggi

1. La dimensione globale delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore un'adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno metri 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad un'altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa.
6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.
7. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

Art. 23 – Posteggio in concessione

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5/2006 così come modificata dall'art.2 del dispositivo del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 con la quale si approva il documento di attuazione, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 70 comma 5 del D.lgs 59/2010 e ai sensi dell'art. 1 dello stesso, si stabilisce la durata della concessione del posteggio in 144 mesi, 12 anni, non rinnovabili.
2. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco e sulla base degli indirizzi stabiliti dalla normativa regionale.
3. Non è ammessa la titolarità di più posteggi nello stesso giorno. A tal fine all'atto del rilascio della concessione l'interessato dovrà dichiarare di non essere assegnatario di altro posteggio presso lo stesso Comune o altri.
4. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati, a tutela di interessi

pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o, comunque, non in concessione.

5. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre 0,50 m per lato, in larghezza non oltre 1,00 m, con altezza non inferiore a 2 m. a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un posteggio e l'altro.
6. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto, è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta.

Art. 24 – Posteggio, miglioria e scambio

1. Il SUAP rende noto entro il mese di Gennaio di ogni anno, tramite bando pubblicato all'albo pretorio del Comune e comunicazione agli operatori, la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle merceologie, qualora i mercati siano suddivisi in settori.
2. Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.
3. Gli operatori già concessionari di posteggio nel singolo mercato possono avanzare domanda di miglioria (in bollo) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione.
4. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie.
5. Nei mercati suddivisi in settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico di appartenenza.
6. Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio previo nulla osta del Comune. In quelli suddivisi per settore è ammesso solo nell'ambito dello stesso settore. Le domande in bollo dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.

Art. 25 – Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 24, Il SUAP rende noto, tramite bando di gara pubblicato all'albo pretorio del Comune, la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle eventuali merceologie in cui sono suddivisi.

2. Agli imprenditori agricoli deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%.
3. I commercianti su area pubblica interessati all'assegnazione di un posteggio possono presentare domanda (in bollo) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione.

4. Le assegnazioni saranno effettuate a seguito di apposito bando. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;
b) il più alto numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato;così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
c) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
d) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di un'autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
e) In ulteriore subordine progressivo:
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap
- numero familiari a carico
- anzianità del richiedente
- anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa
- l'anzianità dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
- il sorteggio.
5. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Presso l'Ufficio delle Attività Produttive è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse uno schedario sul quale per ogni autorizzazione risultano:
1. nome, cognome,domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione in carico;
2. numero e tipologia dell'autorizzazione;
3. numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
4. estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
5. settori merceologici autorizzati.

Art. 26 – Orario di vendita
1. Ai sensi dell'art. 15 comma 12, della L.R n. 5 del 18 maggio 2006, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
- inizio delle vendite non prima delle ore 8:00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.

Art. 27 - Verifica delle assenze
1. La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata alla Polizia Locale che ne cura la rilevazione con riferimento all'orario di lavoro stabilito ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento. La Polizia Locale provvede a trasmettere i dati rilevati al SUAP per le rispettive competenze. Il SUAP, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti dalla legge,

provvede, previo preavviso di gg. 15 all'interessato, a disporre la decadenza dalla concessione.

Art. 28 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti

1. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario di rilevamento delle presenze fissato ai sensi degli artt. 26 e 27 del presente regolamento sono considerati assenti.
2. Sono giustificate le assenze per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'art. 17, comma 2 lett.e) della L.R. n.5/2006. Le assenze giustificate per malattia, gravidanza, e puerperio dovranno essere preventivamente comunicate e documentate per iscritto entro 30 gg dal verificarsi del primo giorno di assenza: diversamente saranno considerate assenze a tutti gli effetti.
3. Al fine di agevolare le operazioni di rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio dovranno essere presenti presso l'area avuta in concessione muniti del prescritto titolo autorizzativi in originale (non è ammessa nessuna copia fotostatica), in caso contrario verranno considerati assenti.
4. I posteggi non occupati si intendono assegnati giornalmente secondo l'ordine delle graduatorie di spunta per la merceologia, in relazione a quella prestabilita per il posteggio di cui trattasi; in seconda istanza, qualora risultassero ancora disponibili dei posteggi, si procederà indipendentemente dalla merceologia posseduta.
5. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non sia in grado di esibire la prova degli avvenuti pagamenti della COSAP e della TARI relative alle presenze indicate nel registro dell'ultimo anno, ovvero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, decadrà automaticamente dall'assegnazione e non sarà conteggiata la presenza.
6. Sarà invece conteggiata la presenza dell'operatore che pur partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.
7. La priorità acquisita dallo spuntista utilmente collocato in graduatoria, comporta automaticamente l'assegnazione giornaliera di un posteggio di merceologia corrispondente, nei limiti dei posteggi disponibili; con facoltà di optare, in base all'ordine di priorità stabilito dalla medesima graduatoria, tra più posti di merceologia corrispondente eventualmente rimasti disponibili.
8. Nel caso di assoluta parità si procederà attraverso sorteggio.
9. Il pagamento della COSAP e della TARI dovrà essere effettuato, tenuto conto della superficie del singolo posteggio, a cura dell'assegnatario entro i sei giorni successivi a quelli dell'assegnazione.

Art. 29 - Graduatoria spuntisti

1. Il SUAP approva ed aggiorna periodicamente le graduatorie degli spuntisti, una per il settore alimentare, una per il settore non alimentare e una per gli imprenditori agricoli, stilate, per ogni settore merceologico, sulla base del più alto numero di presenze dell'operatore nel mercato di cui trattasi, rilevate dalla polizia Locale, con l'assegnazione di un punto per ogni presenza maturata nel mercato per la categoria corrispondente. Gli operatori potranno partecipare ad una sola categoria di assegnazione di spunta e non potranno cumulare i diversi punteggi ottenuti in graduatorie diverse.

2. I punti validi per la graduatoria degli spuntisti sono quelli che risultano agli atti d'ufficio. Verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nell'arco di 18 mesi non abbiano ottenuto presenze in quella graduatoria.
3. La Polizia Locale è incaricata di annotare e comunicare periodicamente al SUAP le presenze degli spuntisti e le assenze dei concessionari. Le graduatorie saranno rese pubbliche con specifica determina ogni sei mesi.

Art. 30 – Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.
2. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità descritte nel successivo articolo.
3. E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso.
4. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli agli impianti esistenti.
5. Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
6. E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre ché il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
7. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
8. L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
10. Ai concessionari è fatto obbligo:
a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
b) osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza;
11. La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 49 del presente regolamento.

Art. 31 – Sospensioni, revoche e decadenza autorizzazioni o concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge e in particolare secondo quanto indicato nei commi successivi.

2. Le autorizzazioni sono sospese per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico sanitaria e delle disposizioni sugli orari di vendita. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.
3. Le autorizzazioni decadono qualora il titolare:
a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulti più provvisto dei requisiti;

c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.
5. Il personale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente all'ufficio Attività produttive il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma precedente.
6. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme di legge o del presente regolamento, la decadenza della concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.
7. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.

Art. 32 – Riorganizzazione interna dei mercati

1. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate, con le seguenti modalità:
a) emanazione di bando;
b) pubblicizzazione del bando mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione del ricollocamento dei posteggi;
c) redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.
2. La graduatoria viene redatta tenuto conto dell'anzianità di presenze maturata nel mercato nell'ultimo biennio. A parità di anzianità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
3. Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta. In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari. La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al comma 2.

Art. 33 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli, nelle aree destinate al mercato, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare.
2. L'area è accessibile esclusivamente ai mezzi autorizzati, ai messi di emergenza e di pronto soccorso, ai veicoli delle forze dell'ordine e ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori titolari del posteggio possono sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che non oscurino le vetrine e gli ingressi delle attività in sede fissa o delle abitazioni e non limitino la visibilità dei banchi adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Art. 34 - Norme comportamentali

1. L'assegnatario del posteggio è tenuto ad osservare i seguenti obblighi :
a) allestire i banchi espositivi non prima dell'inizio dell'orario di vendita;
b) tenere il proprio banco all'interno dello spazio assegnato, senza sporgere oltre lo spazio dato in concessione e senza sconfinare in quello di altro operatore;
c) posizionare le tende di protezione dei banchi o altri dispositivi, aventi la medesima finalità, in modo da non sporgere oltre cm. 50,00 dalla verticale del limite di allineamento e da avere un'altezza minima di metri 2,00 dal suolo. Le stesse non possono in alcun caso essere utilizzate per esporre merce in vendita occupando uno spazio maggiore di quello concesso;
d) indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile con cartelli o altra modalità idonea allo scopo;
e) rispettare le disposizioni in materia di igiene e salute pubblica previste dalla normativa vigente, nonché mantenere pulito il banco e in ordine l'esposizione, in modo da assicurare alla propria attività e al mercato un'immagine di decoro;
f) a fine vendita, lasciare tutta l'area occupata e circostante in perfetto ordine e pulita. A tale scopo,deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
g) rimuovere tutte le attrezzature collocate per la vendita al termine dello svolgimento delle attività;
h) tenere un comportamento cortese, civile e rispettoso nei confronti degli altri operatori, dei potenziali acquirenti, dei residenti e degli agenti della Polizia Locale;
i) osservare tutte le prescrizioni impartite dagli agenti della Polizia Locale;
j) tenere presso il posteggio, a disposizione delle persone autorizzate al controllo, l'originale dell'autorizzazione al commercio e le ricevute attestanti il pagamento delle concessioni e tributi.
2. È altresì vietato:
a. infastidire i passanti con richiami insistenti o con molestie;
b. utilizzare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci per il richiamo degli acquirenti, nonché annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita;
c. fare uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD, e similari, con un volume tale da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti;
d. insudiciare o danneggiare l'area occupata;

e. depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacente.
f. utilizzare impianti con fili volanti per gli allacci alla rete elettrica, in contrasto con le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;
g. subaffittare il posteggio a terzi;
h. lasciare incustodito il posteggio.

Art. 35 - Divieti di vendita

1. Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie.
A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all'art. 176 del Reg. TULPS n.635/40, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. In particolare, la vendita di oggetti da punta o da taglio atti ad offendere la persona è soggetta al possesso della licenza di cui all'art. 37 del TULPS, rilasciata dal Comune di residenza e, se diverso, da quello di Arborea, vidimata da questo Comune.

Art. 36 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Art. 37 - Utilizzazione dell'energia elettrica

È consentito l'utilizzo di generatori di corrente nelle aree mercatali a condizione che vengano attuate tutte le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico e da fumi di scarico.

Art. 38 - Furti e incendi

L'Amministrazione non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 39 - Esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 40 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo, e comunque per un tempo non superiore ai trenta minuti. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri e per non più di un'ora.

Art. 41 - Zone vietate

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, per motivi di viabilità e di tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale e culturale, nelle zone analiticamente individuate in planimetria da individuarsi con successivo atto della Giunta Comunale.
È altresì, sempre e comunque vietato:
a) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 100;
b) nelle vie e piazze interessate dall'esecuzione di lavori sulla sede stradale o da cantieri;
c) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e intrattenimenti;
d) nelle vie interessate da processioni religiose comprese le aree adiacenti come definite al punto a);
Presso il SUAP e presso la sede della Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 42 – Prescrizioni

1. E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre ché il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo ai residenti nella zona.

Art. 43 – Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante in Arborea centro è stabilito dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e nei soli giorni di martedì e venerdì.
2. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle borgate di Luri di Pompongias, centro 1, centro 2, S'Ungroni, è stabilito dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e nei soli giorni di martedì e Giovedì. L'aggiunta di un giorno della settimana potrà eventualmente essere valutata e deliberata dalla Giunta Comunale.
3. In occasione di particolari eventi o ricorrenze, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante in deroga ai limiti di cui al comma 1.
4. La Polizia Locale può ordinare anche oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per motivate ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione stradale.
Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo.

FESTE PAESANE, SAGRE E FIERE

Art. 44 - Tipologia ed aree destinate a feste, sagre e fiere

1. Nelle aree destinate alle feste paesane, alle sagre e fiere, di cui alle schede allegate, sono ammessi allo svolgimento dell'attività esclusivamente i titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'amministrazione comunale potrà istituire, ai sensi dell'articolo 10 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19 aprile 2007:

· fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali etc.;
· sagre;
3. Nelle fiere-mercato specializzate di cui sopra l'amministrazione comunale nel relativo provvedimento d'istituzione, potrà riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Potranno inoltre, partecipare alle suddette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Art. 45 - Autorizzazione per operare nelle feste, sagre e fiere

1. Possono partecipare alle fiere gli operatori in possesso di concessione di posteggio e gli operatori non in possesso della suddetta concessione; questi ultimi devono in ogni caso:
· essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
· presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.
2. Al fine della verifica del rispetto del sopraccitato termine, farà fede la data di spedizione della raccomandata A/R o posta certificata, o il protocollo del Comune se consegnata a mano.
3. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria degli operatori che hanno presentato regolare domanda nei termini.
4. La priorità nella graduatoria di ammissione alla festa, sagra e fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.
5. La richiesta di partecipazione all'evento che si svolge nel territorio comunale può essere effettuata in carta libera e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
_ i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
_ codice fiscale/partita IVA;
_ estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
_ numero e localizzazione del posteggio richiesto;
_ presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
_ data di iscrizione al registro imprese.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta certificata, oppure

essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.
7. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
8. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al competente ufficio comunale che si avvarrà del servizio di polizia Locale per le verifiche di competenza.
9. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del competente ufficio comunale richiederà la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine

indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
10. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del competente ufficio comunale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'evento. Ad ogni partecipante sarà comunicato formalmente il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio compreso il tempo necessario al montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento dell'evento.

Art. 46 Criteri di priorità ai fini della graduatoria
1) Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
_ Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
_ anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
_ ordine di protocollo generale della domanda;
2) Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 47 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
1. I posteggi non occupati si intendono assegnati giornalmente secondo l'ordine delle graduatorie di spunta per la merceologia, in relazione a quella prestabilita per il posteggio di cui trattasi; in seconda istanza, qualora risultasse ancora disponibilità dei posteggi, si procederà indipendentemente dalla merceologia posseduta.
2. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.
3. La priorità acquisita dallo spuntista utilmente collocato in graduatoria, comporta automaticamente l'assegnazione giornaliera di un posteggio di merceologia corrispondente, nei limiti dei posteggi disponibili; con facoltà di optare, in base all'ordine di priorità stabilito dalla medesima graduatoria, tra più posti di merceologia corrispondente eventualmente rimasti disponibili.
4. Nel caso di assoluta parità si procederà attraverso sorteggio.

Art. 48 - Ubicazione, caratteristiche ed orari delle Fiere
1. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali dell'area e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle allegate schede, distinte per singola fiera.

SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni

1. La violazione delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 17 e 18 della L.R. n. 5/2006.
2. La violazione di qualsiasi altra norma, prevista dal presente regolamento, è punita con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7- bis del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 50 - Preposti alla Vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sul mercato è il Servizio di Polizia Locale: ad esso compete:
a. garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
b. rilevare e documentare le presenze degli operatori;
c. vigilare sulla corretta applicazione delle priorità, sulla base delle graduatorie degli spuntisti approvate dal SUAP;
d. assicurare il rispetto delle norme igieniche, delle norme sull'attività commerciale e di quelle sul funzionamento del mercato.
2. In casi eccezionali o per evenienze straordinarie ed imprevedibili la Polizia Locale, verificata la disponibilità delle aree, può consentire o disporre lo spostamento di posteggi, al fine di accorpare e rendere meglio funzionale e fruibile il mercato.

TAV. A ALLEGATO

SCALA 1:500

• VIA VENEZIA N° 15 Posteggi DIM. 4x8 DIST. TRA LORO 2 MT

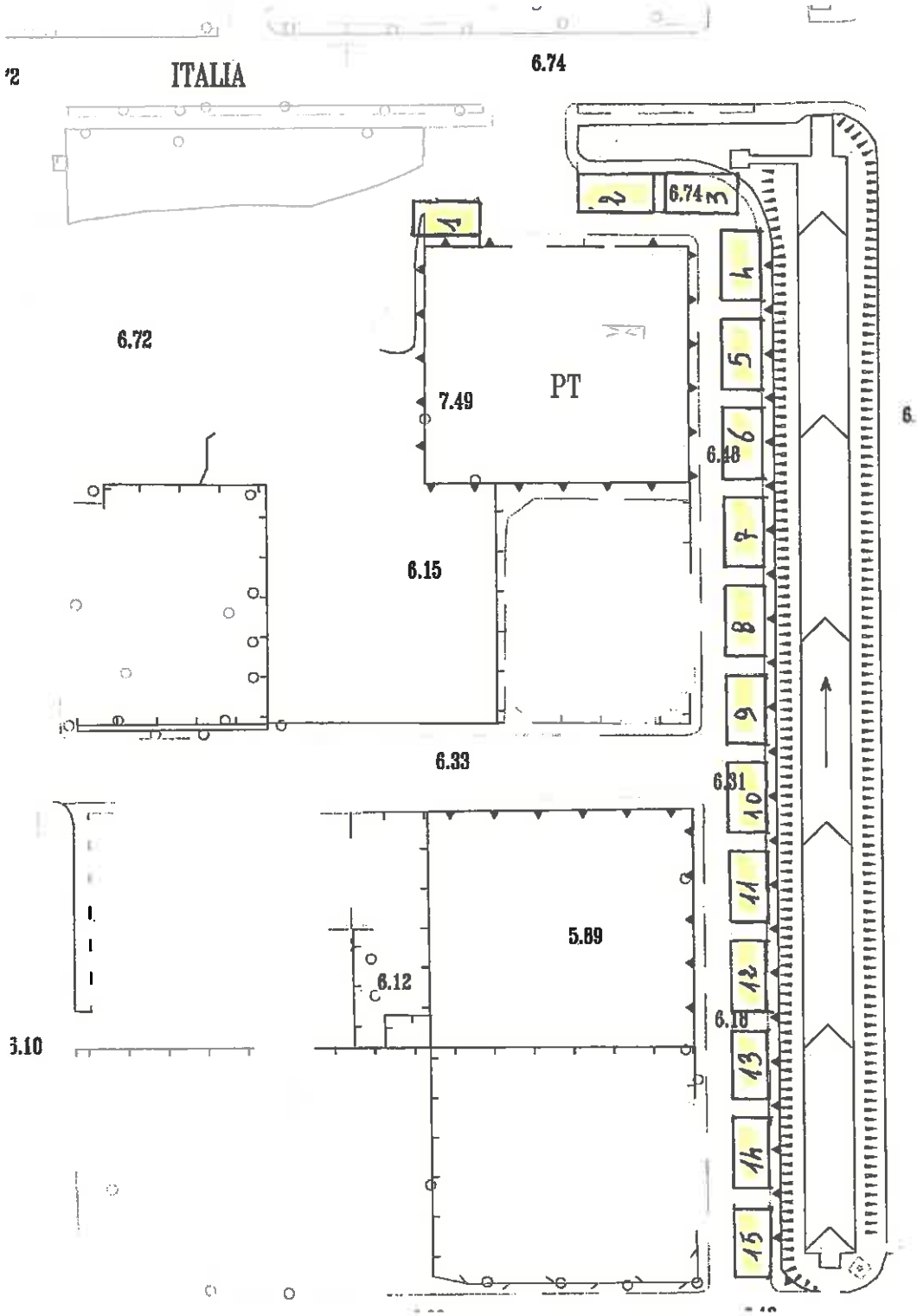

POSTEGGIO SPAZI DIMENSIONI: MT 4 X MT 8

DISTANZA TRA POSTEGGI MT 2,00

TAV. B ALLEGATO

SCALA 1.500

- STRADE 20 EST CONDENDIO CIMITERIALE
- N° 2 POSTEGGI MT 3,70 X 2,40

PLANIMETRIA sc 1:500

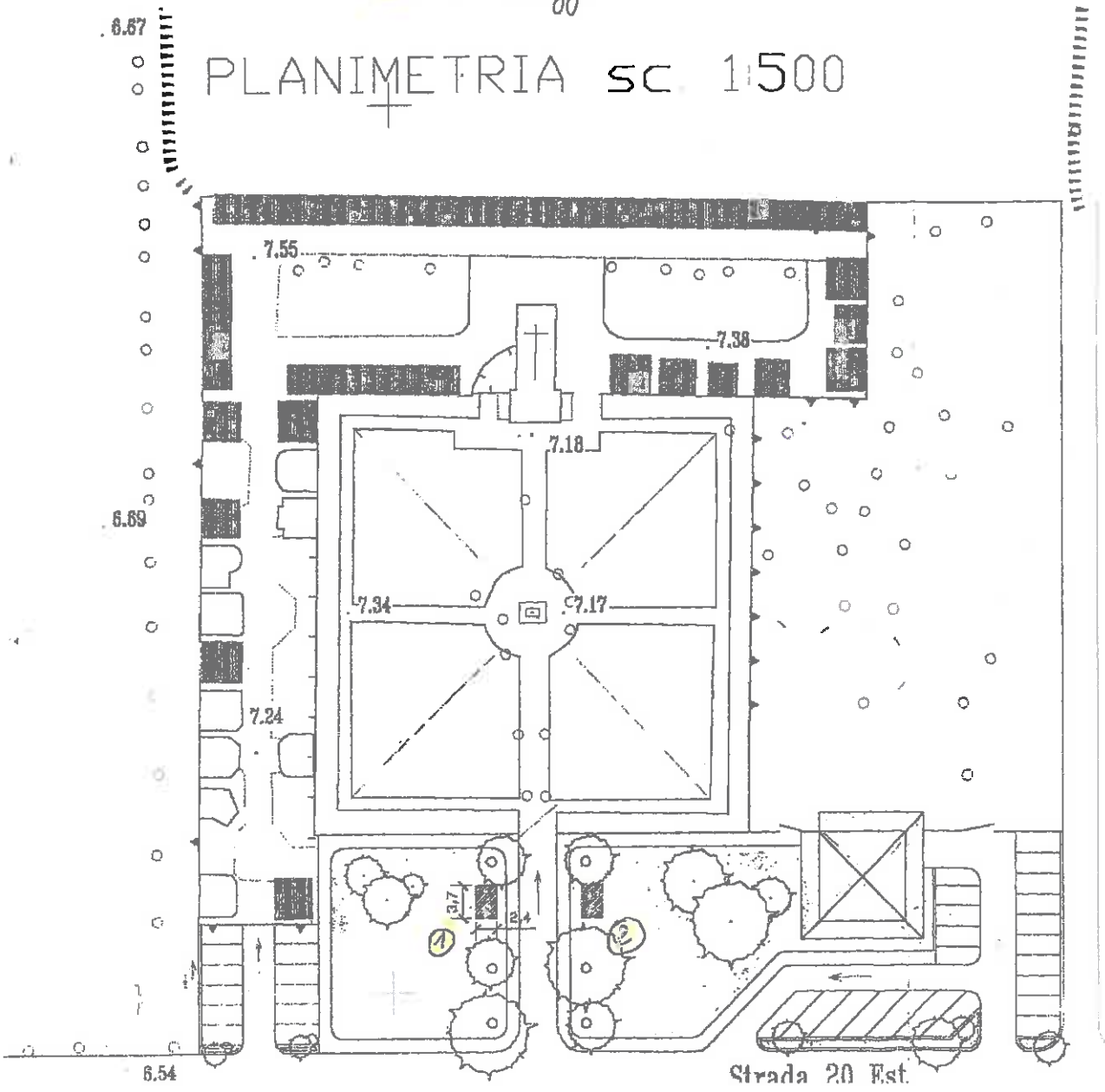

TAV. C ALLEGATO
SCALA 1:2000

• STRADA 19 EST
• N° 68 Posteggi XT4X8 distanza tra loro MT2,00

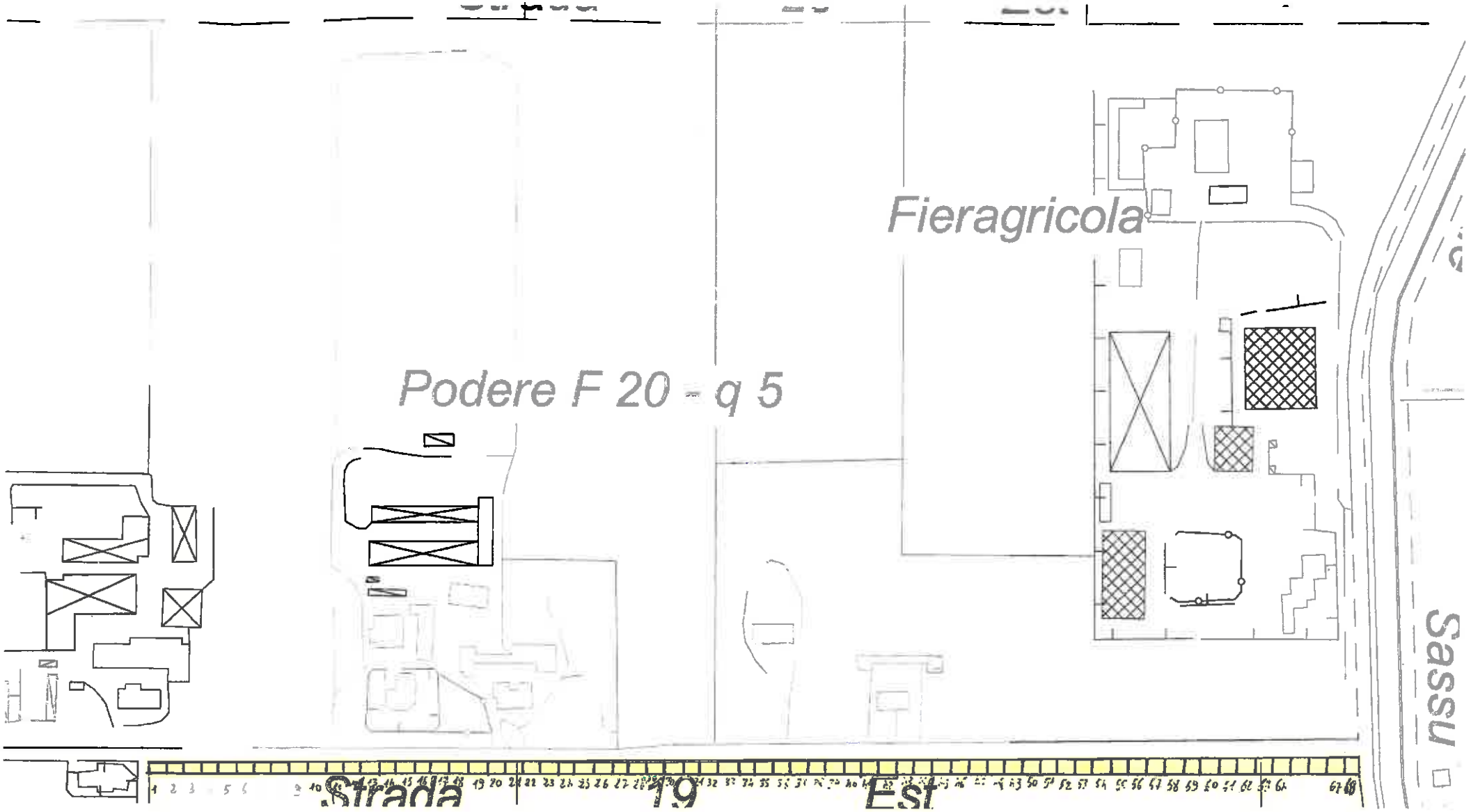

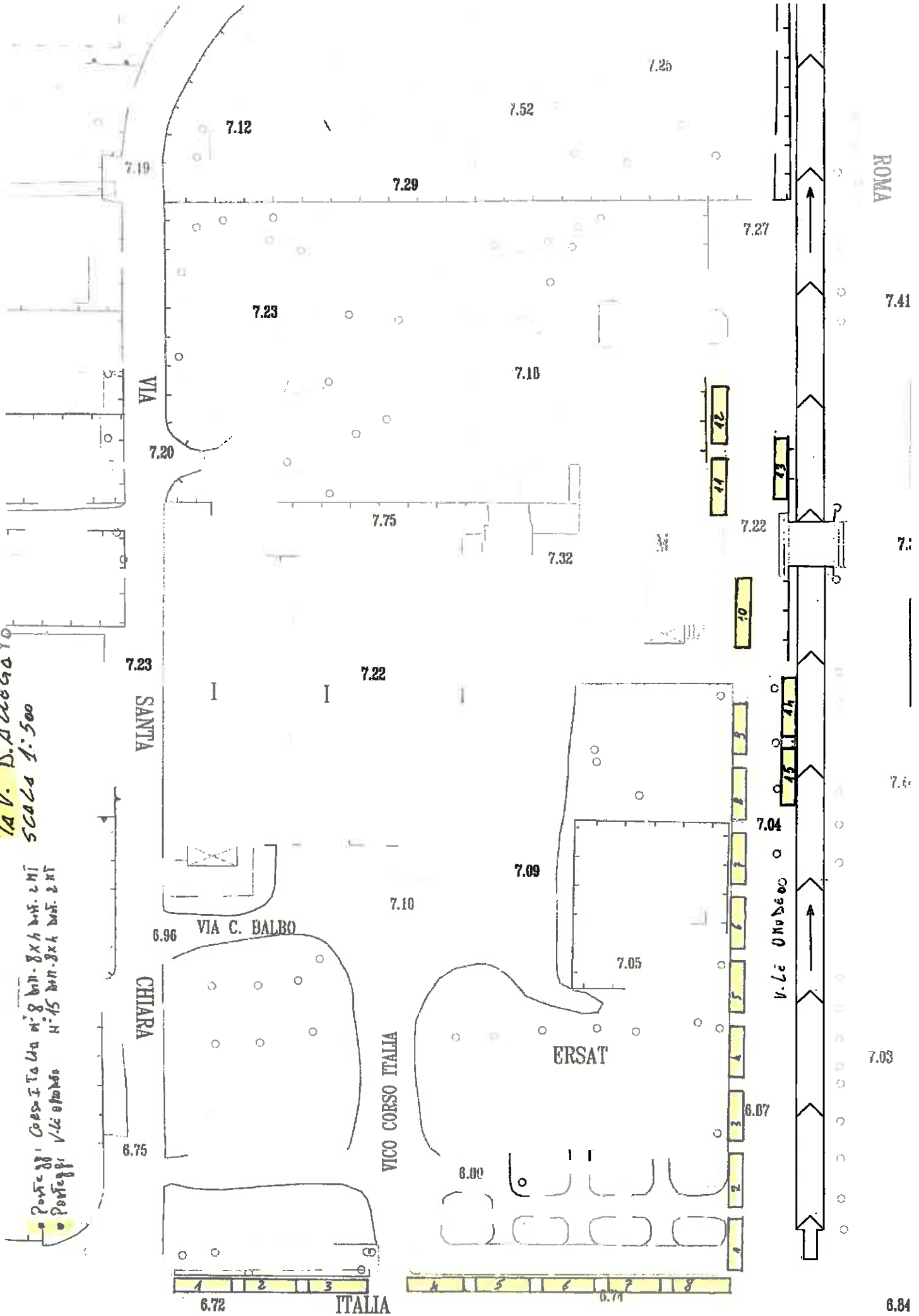
Tav. D. Allegato
SCALA 1:500
7.25
7.52
7.12
7.19
7.29
7.27
ROMA
7.41
7.23
7.10
VIA
7.20
7.75
7.32
7.22
7.23
7.22
SANTA
7.09
7.10
7.04
6.96
VIA C. BALBO
CHIARA
7.05
ERSAT
VICO CORSO ITALIA
6.07
6.75
6.00
6.72
ITALIA
6.84

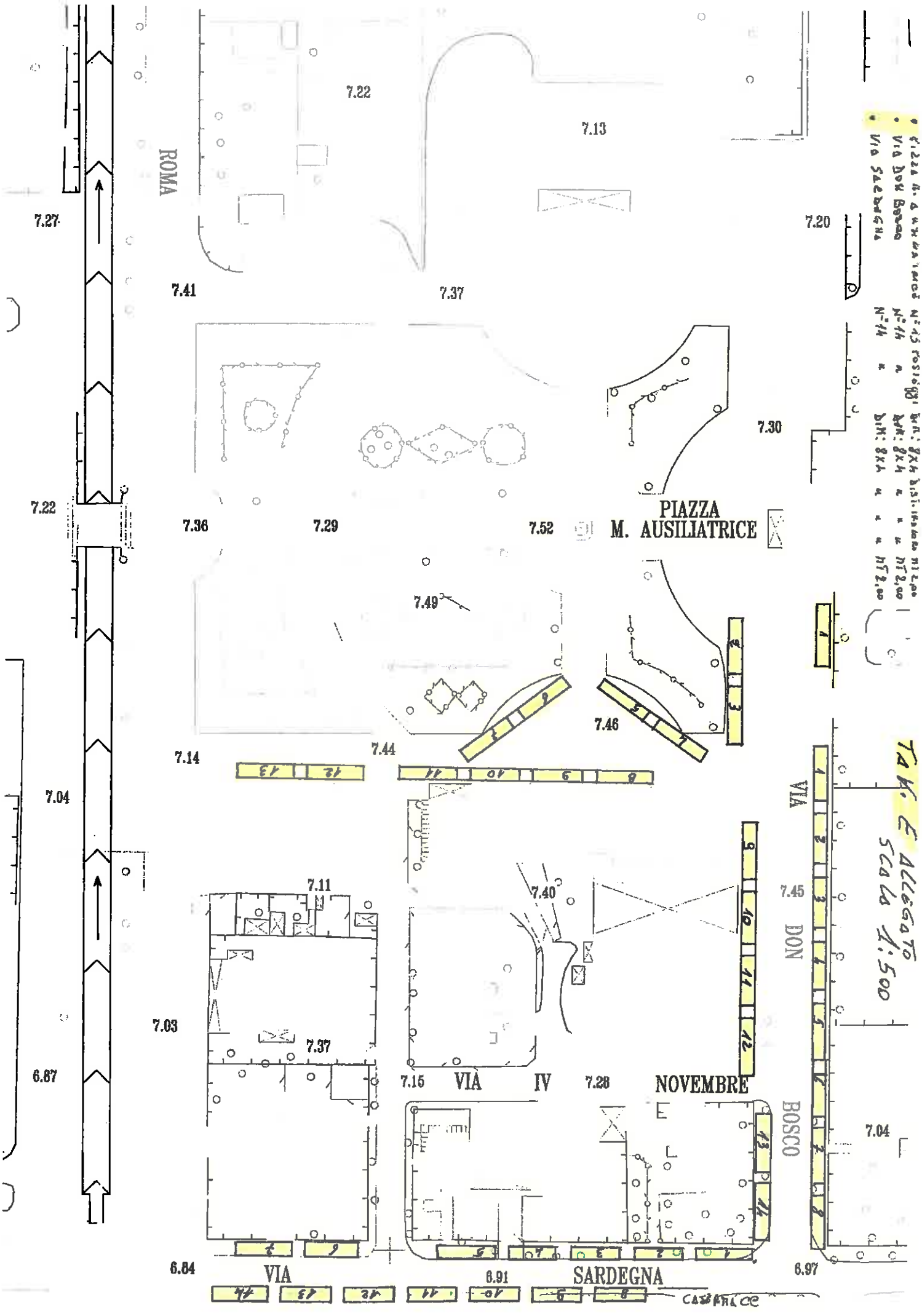
ROMA
7.22
7.13
7.27
7.20
7.41
7.37
7.30
7.22
7.36
7.29
7.52
PIAZZA
M. AUSILIATRICE
7.49
7.46
7.14
7.44
7.04
7.11
7.40
7.45
VIA
DON
7.03
7.37
7.15
VIA
IV
7.28
NOVEMBRE
6.87
BOSCO
7.04
6.84
VIA
6.91
SARDEGNA
6.97